



TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 26

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 15

Gli assessori nominati per il biennio 1934-1935 restano in carica fino al 28 ottobre 1937, a meno che non raggiungano nel frattempo il limite di età di anni 65, o non perdano qualcuno dei requisiti prescritti o non sorgano altri motivi, nei quali casi, su proposta dei capi della Corte d'appello o di iniziativa del Ministro per la grazia e giustizia, la nomina di detti assessori viene revocata.

Il nuovo quadriennio ha inizio il 29 ottobre 1937.

E' applicabile agli assessori in carica nel quadriennio 1934-1937 il disposto del secondo comma dell'art. 11 del presente testo unico.

Versione in vigore dal 13 novembre 1935 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-26-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n-1162-art-15/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it